COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, NONCHE' DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventi addì due del mese di settembre alle ore 20:15 in adempimento alle disposizioni normative nazionali che dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del Sindaco, dei Consiglieri, e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio Comunale di Bardonecchia si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, con modalità telematica in videoconferenza con utilizzo della piattaforma per conferenze denominata GoToMeeting messa a disposizione da Anci Piemonte.

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da postazioni in remoto i Signori:

1.	AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
2.	MARCHELLO Piera	Consigliere	PRESENTE
3.	ROSSETTI Chiara	Consigliere	PRESENTE
4.	GONELLA Maurizio	Consigliere	PRESENTE
5.	FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
6.	GALLO Luca	Consigliere	PRESENTE
7.	GHO Mario	Consigliere	ASSENTE
8.	SCANAVINO Carola	Consigliere	PRESENTE
9.	BORGIS Roberto	Consigliere	ASSENTE
10.	PAISIO Cristiano	Consigliere	PRESENTE
11.	SERGI Salvatore	Consigliere	PRESENTE
12.	VIVINO Pietro	Consigliere	PRESENTE
13.	MARUSEAC Alina Elena	Consigliere	ASSENTE
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in videoconferenza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Si dà atto che dopo l'appello alle ore 20,28 entra in videoconferenza il Cons Borgis.
Presenti in collegamento n. 11

Relaziona Il Sindaco che introduce l'argomento in trattazione e chiede ai presenti la sospensione della seduta per consentire al Responsabile dell'Area Tecnica, collegato in videoconferenza, di illustrare tecnicamente la proposta e la allegata relazione, al fine di poter dare ai consiglieri che non hanno potuto partecipare alla seduta di pre-consiglio, ogni utile e approfondita informazione sulla proposta in oggetto.
Su unanime consenso dei presenti, il Sindaco alle ore 20,30 sospende Consiglio e cede la parola all'ing. Cecchini, Responsabile dell'area tecnica;

Alle ore 21,44 dopo la approfondita illustrazione tecnica della proposta, il Sindaco riapre la seduta consiliare e dichiara aperta la discussione sull'argomento (la registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l'inserimento della seduta sul sito istituzionale), così riassumibile:
Cons. Sergi: Richiede alcuni approfondimenti circa la tempistica del versamento dell'importo di riscatto chiedendo di precisare meglio. Propone di emendare il deliberato proposto, aggiungendo al punto 7, laddove si dà mandato a Giunta e Uffici per gli adempimenti conseguenti fino alla procedura di gara, "di porre particolare attenzione oltre che agli aspetti ambientali e di qualità del servizio, anche al contenimento delle tariffe per tutelare la comunità evitando rialzi di tariffe";

Viene evidenziato che il riscatto sarà corrisposto solo dopo il subentro del nuovo concessionario ma si conviene sulla opportunità di precisare tale concetto nel testo deliberativo;
Viene inoltre evidenziato che la relazione già contiene tali principi, ma i presenti convengono sulla opportunità di riportare tali concetti anche nel testo deliberativo;
Su proposta del Sindaco il testo emendato del dispositivo, diventerebbe:
Punto 7) emendato
<Di dare mandato agli uffici ed alla Giunta Comunale, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti i successivi atti strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, ivi inclusa l'indizione della procedura di gara, agendo nel superiore pubblico interesse, a tutela della comunità di Bardonecchia, sia in campo ambientale che della qualità del servizio e con garanzia di contenimento delle tariffe, così come riportato nella allegata relazione >

Il Sindaco chiede al Segretario di introdurre gli emendamenti discussi al testo della proposta

Dichiarazioni dei Capigruppo alla proposta con gli emendamenti proposti:
Cons. Borgis: Annuncia votazione favorevole
Cons Sergi: Annuncia votazione favorevole
Cons. Gonella: Annuncia votazione favorevole

Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.113 del 29/06/2020 redatta dall'Area Tecnica, nel testo contestualmente emendato (con inserimento delle frasi sottolineate) avente ad oggetto: **<GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, NONCHE' DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.>**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" da parte del Responsabile del servizio contabile e tributi;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Il Sindaco indice votazione palese per alzata di mano sulla proposta, nel testo contestualmente emendato, che dà il seguente risultato:

Consiglieri	Presenti in videoconferenza:	n.	11
	Astenuti:	n.	0
	Votanti:	n.	11
	Voti favorevoli	n.	11
	Voti Contrari:	n.	0

Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario.

DELIBERA

Di accogliere e approvare la proposta di deliberazione n.113 del 29/06/2020 redatta dall'Area Tecnica, come contestualmente emendata (con inserimento delle frasi sottolineate) avente ad oggetto: **<GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, NONCHE' DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.>**

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito

Con 11 voti favorevoli su 11 presenti e 11 votanti, palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Proposta di deliberazione n.113 del 29/06/2020 come emendata avente ad oggetto: **<GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, NONCHE' DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.>**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che all'interno del territorio del Comune di Bardonecchia il servizio di teleriscaldamento risulta attualmente gestito da Lumina S.r.l. (già Metan Alpi S.r.l.);

- che, da un punto di vista generale, il d.lg. 3 marzo 2011, n. 28, all'art. 1, lett. g) definisce il servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento come "*la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria*", senza tuttavia qualificare giuridicamente in modo espresso tale servizio;

- che la giurisprudenza, difettando la normativa di settore una espressa definizione del servizio pubblico locale, ha univocamente riconosciuto tale qualifica a *"…quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico…La qualifica di servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi) è stata pertanto riconosciuta a quelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante il pagamento di un'apposita tariffa, così che requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il singolo o la collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un certo servizio*". Più nello specifico, per quanto riguarda il servizio di teleriscaldamento, è stato statuito che *"…in assenza di una disposizione legislativa che ne preveda specificamente l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione, il servizio di teleriscaldamento può genericamente ricondursi ai servizi pubblici locali "facoltativi" di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, e deve dunque essere assunto dall'ente locale tramite un'inequivoca scelta politico -amministrativa*" (così TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 maggio 2014, n. 1217);

- che in relazione alla peculiare situazione in essere all'interno del territorio comunale, tenuto conto dei provvedimenti assunti nel tempo dall'Amministrazione comunale e delle specifiche caratteristiche della gestione in parola, il servizio di cui trattasi è stato espressamente qualificato come pubblico locale, così come anche confermato dalla sentenza del TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 27 novembre 2018, n. 1274, resa nel contenzioso promosso da Lumina S.r.l. (già Metan Alpi S.r.l.) avverso l'Amministrazione comunale;

RILEVATO:

- che il servizio in questione è allo stato gestito dalla medesima Lumina S.r.l. in regime di fatto, e ciò a seguito dell'intervenuta cessazione dell'efficacia della "*Convenzione per la concessione del pubblico servizio di erogazione del calore, mediante teleriscaldamento, agli edifici pubblici e privati situati nel Comune di Bardonecchia, con relativa realizzazione e gestione delle opere ed impianti strumentali al servizio*" sul territorio comunale, sottoscritta in data 7 dicembre 1999 fra il Comune di Bardonecchia e Metan Alpi S.r.l. (cui è succeduta Lumina S.r.l.), repertorio n. 210, la cui durata, sebbene convenzionalmente fissata in "*30 (trenta) anni a decorrere dalla data di prima erogazione del servizio*" (così l'art. 3), è stata interessata da una cessazione anticipata *ex lege* a termini

dell'art. 23-*bis*, c. 8, lett, e) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008 - in quanto la predetta gestione è stata assentita senza l'esperimento di alcuna procedura concorsuale e mediante "trattativa privata" -, circostanza, questa, debitamente comunicata dal Comune al gestore con propria nota in data 25 novembre 2011;

- che nell'ambito dei servizi pubblici come quello in esame, soprattutto laddove sono già presenti una rete e il relativo gestore, strutturare una gara è questione estremamente complessa, che necessita di numerose attività e altrettante professionalità, essendo innanzitutto indispensabile svolgere un accertamento tecnico dello stato degli impianti e delle reti e darne una valutazione di carattere economico e successivamente procedere a formulare le migliori ipotesi di gestione, con relative tariffe e piani economici finanziari, nonché elaborare capitolati gestionali e schemi contrattuali;

- che le richiamate attività, come accennato, comportano l'impiego di importanti risorse e professionalità anche economiche e che, in ordine a queste ultime, gli enti locali sono tenuti a rispettare rigorosi limiti, pena – in caso di loro superamento – l'applicazione delle sanzioni connesse alle violazioni del cd. "patto di stabilità";

- che nel citato contesto l'Amministrazione ha avviato, a inizio dell'anno 2012, le attività finalizzate alla ricerca di risorse innanzitutto economiche per poi individuare le necessarie idonee professionalità e così poter impostare la procedura di gara per l'affidamento del servizio in questione;

- che a influenzare, in modo determinante, lo svolgimento di dette attività è però intervenuto il continuo mutamento del quadro normativo;

- che, in particolare, a seguito del referendum del giugno 2011 il citato art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 è stato abrogato, venendo così a mancare la norma di riferimento per poter procedere negli affidamenti dei servizi come quello in oggetto;

- che a seguito del referendum è stato emesso l'art. 4 del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge 14 settembre 2011 e che tale norma è stata, però, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 depositata in data 20 luglio 2012, creandosi così un nuovo "vuoto" normativo;

- che il legislatore ha allora introdotto, con l'art. 25 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, l'art. 3bis nel citato decreto legge n. 138/2011, il quale ha demandato alle regioni l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica prevedendo che le scelte delle forme di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali;

- che poco dopo è intervenuto anche l'art. 34 del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il cui comma 21 ha disposto, con un riferimento generico alla disciplina europea, che "*gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20*";

- che il termine del 31 dicembre 2013 è stato poi prorogato, ad opera dell'art. 13 del decreto legge n. 150/2013 convertito in legge n. 15/2014, al 31 dicembre 2014;

- che è poi intervenuta la più volte annunciata la legge n. 124/2015 di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il cui art. 19 è dedicato proprio al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, con obbligo di adozione nei successivi dodici mesi di uno specifico decreto legislativo;

- che, nell'incertezza del quadro normativo di riferimento (come sopra brevemente ricostruito), il Comune ha confidato nell'emanazione del decreto legislativo in materia di servizi pubblici, di attuazione della legge delega n. 124/2015, come riferimento per poter svolgere la gara in oggetto;

- che però, come noto, il decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 124/2015 non è mai stato adottato dal Governo;

- che nel corso degli anni l'Amministrazione, anche a fronte di specifiche iniziative giudiziali e stragiudiziali promosse da Lumina S.r.l. (già Metan Alpi S.r.l.), ha cercato in più occasioni di regolamentare con il gestore di fatto i rapporti nelle more della indizione della procedura di gara, riscontrando sempre il rifiuto da parte del gestore medesimo ad accettare le condizioni minime richieste dall'Amministrazione stessa;

CONSIDERATO

- che il citato art. 34, c. 20 del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, prescrive agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

- che in aggiunta a quanto sopra, l'art. 13 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9, statuisce che "*Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio*";

- che, posto che la gestione in essere all'interno del territorio del Comune risulta assicurata, per le ragioni sopra indicate, in regime di mero fatto e in assenza di un valido titolo giuridico, appare necessario per il Comune, individuate a tal fine le risorse necessarie, adottare ogni e più opportuna determinazione al fine di assicurare lo svolgimento di una procedura di gara, così come rilevato nella relazione *ex* art. 34, c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, relativa al servizio di teleriscaldamento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO

- che l'esame delle caratteristiche dell'attività in questione consente di evidenziare da subito i seguenti profili:

(a) la gestione concorrenziale del servizio di teleriscaldamento potrebbe astrattamente realizzarsi ove, in luogo di un affidamento in esclusiva del servizio, si adottasse un modello che contempli la compresenza di una pluralità di soggetti gestori in grado di svolgere le attività che compongono il servizio stesso in regime di concorrenza;

(b) tale modello gestionale dovrebbe nel contempo assicurare le caratteristiche coessenziali a un servizio pubblico locale, che la disamina dei più autorevoli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali inducono a individuare nell'offerta indiscriminata al pubblico, nell'uguaglianza nell'accesso al servizio, nella sussistenza di specifici requisiti di qualità e continuità del servizio;

(c) il servizio di teleriscaldamento presuppone un peculiare livello di integrazione fra le varie attività che lo compongono: in particolare, le esigenze di organizzazione e di gestione del servizio e la necessità di garantire i requisiti di qualità e continuità che lo connotano rendono imprescindibile, al fine di raggiungere adeguati *standard* di efficienza, prescegliere una forma organizzativa che includa la gestione omogenea di tutte le infrastrutture a rete e delle intere dotazioni ubicate nell'intero perimetro di competenza dell'ente locale occorrenti all'erogazione del servizio stesso, e ciò allo scopo di evitare la contemporanea presenza di

diverse (e distinte, sotto il profilo prestazionale) modalità di gestione dell'attività in questione in favore della medesima collettività;

(d) la considerazione di cui alla precedente lettera mette in evidenza la necessità che il servizio di teleriscaldamento da erogarsi all'interno di un territorio comunale (sia assicurato mediante la gestione affidata a un soggetto unico;

- che le evidenze fattuali esposte nel precedente alinea fondano la necessità che le plurime attività che costituiscono il servizio di teleriscaldamento siano integrate in una gestione affidata a un soggetto unico, in grado di predisporre metodologie, strutture, modalità esecutive e gestionali appropriate alla complessità dell'intero perimetro comunale servito da tale servizio, garantendo il buon funzionamento e l'omogeneità delle prestazioni sottese al servizio nel suo complesso (per il quale il requisito della "universalità della prestazione" non può che intendersi in senso relativo, e quindi limitato alle aree in cui – per motivi tecnici e gestionali – può essere giustificabile la presenza di reti di teleriscaldamento);

CONSIDERATO

- che in ragione delle summenzionate esigenze, la realizzabilità di un modello gestionale caratterizzato da una pluralità di operatori che si suddividono e contendono le attività che compongono il servizio di teleriscaldamento all'interno di un medesimo perimetro comunale non appare conciliabile con le caratteristiche che si sono descritte, e ciò non soltanto per le potenziali disarticolazioni e difficoltà di coordinamento inevitabilmente derivanti da un modello gestionale caratterizzato dalla frammentazione di più operatori, ma anche per le rigidità strutturali che connotano quelle componenti del servizio stesso (connotato come noto dalla presenza di reti fisse ubicate sul territorio comunale, alimentate da centrali ben definite) insuscettibili di essere condivise fra una pluralità di gestori, pena l'insorgenza di evidenti problematiche operative e gestionali;

VALUTATO

- che al contrario, attraverso l'affidamento della gestione unitariamente intesa a un solo operatore in relazione all'intero territorio comunale, non si ritiene possa generarsi una lesione ai principi sottesi alle esigenze della concorrenza per il mercato;

- che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio: *a*) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; *b*) una gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio; *c*) il ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;

- che tramite l'adozione di un metodo di affidamento fondato sulla gara trovano adeguata soddisfazione le esigenze della concorrenza *per il* mercato posto che il confronto competitivo si svolge nella fase di selezione dell'affidatario del servizio o del socio privato della società mista e consente di ottenere il medesimo risultato della concorrenza *nel* mercato, ossia l'eliminazione degli extra-profitti di monopolio;

- che in relazione al territorio del Comune di Bardonecchia appare maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio in questione mediante gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, non rappresentando al contrario la costituzione di una società mista o l'affidamento secondo lo schema dell'*in house providing* uno strumento gestionale coerente con le effettive necessità del medesimo Comune;

DATO ATTO

- che ai fini di una puntuale e tempestiva indizione e di un successivo espletamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale, è necessario avviare quanto prima ogni più opportuna operazione funzionale al reperimento dei dati e delle informazioni occorrenti allo svolgimento, da parte del Comune di Bardonecchia, delle proprie prerogative istituzionali (ivi inclusa la predisposizione degli atti di gara), in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio di cui trattasi;

- che è pervenuto al prot. 9982 del 29.06.2020 da parte del Politecnico di Torino, Dipartimento di Energia, a seguito di conferimento di puntuale incarico da parte dell'Area Tecnica Comunale, il documento tecnico contenente l'analisi dello stato di fatto del sistema di teleriscaldamento attualmente in esercizio e la definizione dei suoi potenziali scenari di sviluppo, con predisposizione di un piano di sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3;

- che l'elaborazione del suddetto documento permette:

a) di delineare lo stato di consistenza degli impianti realizzati dal concessionario e, conseguentemente, definire puntualmente ed esaustivamente l'oggetto del riscatto ed i beni che dovranno essere valutati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e ss. del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 13 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;

b) di definire le potenzialità dell'impianto di teleriscaldamento del Comune di Bardonecchia ed individuare pertanto i possibili sviluppi futuri anche e soprattutto con riferimento all'integrazione con sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili;

- che allo stato, e indipendentemente dalla possibilità di qualificare o non il servizio di teleriscaldamento quale "servizio a rete", va rilevato che non risulta esser stato istituito dalla Regione Piemonte – in relazione al servizio pubblico in questione - l'ambito territoriale di cui all'art. 3-*bis* del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148;

- che alla luce del quadro normativo sopra delineato, e in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di indire, in forma singola, la gara finalizzata all'affidamento del servizio di teleriscaldamento, e ciò allo scopo di consentire al soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica di prendere in carico il servizio di cui trattasi entro l'anno 2021, termine, questo, entro il quale il Comune reputa di poter portare a compimento tutta la procedura avviata con la presente deliberazione, fermo restando che il riconoscimento del prezzo di riscatto al gestore uscente non verrà corrisposto e non sarà esigibile sino al subentro del nuovo gestore e che pertanto, sino alla piena efficacia dell'affidamento così operato, l'attuale gestore del servizio di teleriscaldamento sarà tenuto a proseguire nella gestione dell'attività in questione, essendo la stessa qualificabile come servizio di pubblica utilità, e ciò anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 13, c. 1 del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15, secondo cui "*In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014*";

- che, ad ogni modo, la necessità che il servizio di cui trattasi venga assicurato anche oltre la predetta data, e comunque sino all'avvio della gestione assentita a seguito della gara che verrà a breve indetta dal Comune, emerge dalla qualificazione stessa del servizio in questione come di "pubblica necessità", che non può in alcun modo essere interrotto, pena l'integrazione di una fattispecie penalmente rilevante a termini dell'art. 331 del c.p., secondo cui "*chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516*";

- che, peraltro, il gestore trova la remunerazione del servizio svolto, come avvenuto sin a partire della comunicazione del 25 novembre 2011, mediante pagamento da parte dei singoli utenti;

RILEVATO

- che ai fini di una più efficace ed efficiente gestione del servizio di cui trattasi, caratterizzato dalla presenza di diverse dotazioni infrastrutturali, appare opportuno che il Comune proceda al riscatto delle dotazioni al momento nella titolarità di Lumina S.r.l. (possibilità, questa, espressamente ammessa da parte della giurisprudenza amministrativa in relazione a tutti i servizi pubblici), e ciò allo scopo di consentire che venga assicurata, all'interno dell'intero territorio comunale, una gestione unitaria del servizio di teleriscaldamento, obiettivo, questo, perseguibile unicamente mediante la messa a disposizione, in favore del soggetto che verrà individuato con gara, dell'intera rete e degli impianti insistenti sul territorio del Comune di Bardonecchia;

- che la possibilità, per gli enti locali, di procedere al riscatto degli impianti funzionali alla gestione di un servizi pubblico anche in assenza di un preventivo accordo sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'eventuale indennizzo spettante al gestore uscente risulta confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha più volte avuto modo di chiarire che "*l'esercizio del riscatto non è in alcun modo subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo, dovendosi altrimenti giungere alla irragionevole conclusione che la parte privata avrebbe la possibilità di impedire in fatto il riscatto non accordandosi con l'amministrazione*" (Cons. St., sez. V, 14 giugno 2011, n. 3607);

- che, come sopra accennato, nel corso degli anni si è cercato di addivenire ad una intesa con Lumina S.r.l. e ciò anche con riguardo al criterio per determinare il valore dei beni al momento del riscatto, sena però raggiungere una intesa;

- che alla luce di quanto sopra delineato, risulta opportuno per il Comune provvedere al riscatto degli impianti di proprietà di Lumina S.r.l., il tutto previa valutazione dei predetti beni da operare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e ss. del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 13 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;

- che, tenuto conto di quanto sopra, nonché dell'intervenuta scadenza dell'efficacia della gestione del servizio in questione, il Comune di Bardonecchia può procedere immediatamente al riscatto delle dotazioni di cui trattasi;

VISTA

- la competenza del Consiglio Comunale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in virtù dell'articolo 42, comma 2, lettera *e*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove è prescritto che "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: […]* e*) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";

DATO ATTO

che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" da parte del Responsabile del servizio contabile e tributi;

VISTI

gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) Di ribadire che la gestione del servizio di teleriscaldamento attualmente assicurata all'interno del territorio del Comune assume i connotati, per le motivazioni espresse in narrativa, della "gestione di fatto".

2) Di prendere atto della relazione *ex* art. 34, c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, relativa al servizio di teleriscaldamento, atta a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, integrata dal documento tecnico contenente l'analisi dello stato di fatto del sistema di teleriscaldamento attualmente in esercizio e la definizione dei suoi potenziali scenari di sviluppo, con predisposizione di un piano di sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3.

3) Di trasmettere la relazione di cui trattasi all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e ciò a termini di quanto stabilito dall'art. 13 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9.

4) Di approvare, per l'effetto, e per tutte le motivazioni espresse in narrativa (facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del servizio di teleriscaldamento all'interno del territorio comunale, il tutto con l'obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l'espletamento di apposita procedura concorsuale conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili dal Trattato, facendo ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi, nonché al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 34, c. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

5) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di procedere al riscatto degli impianti di teleriscaldamento di proprietà dell'attuale gestore ubicati nel territorio del Comune, e ciò ad esito di apposita valutazione dei predetti beni da operare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e ss. del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 13 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, fermo restando che il riconoscimento del prezzo di riscatto al gestore uscente non verrà corrisposto e non sarà esigibile sino al subentro del nuovo gestore .

6) Di dare formalmente atto che all'effettivo riscatto di cui al precedente deliberato n. 5 si potrà procedere immediatamente, trattandosi di riscatto avente ad oggetto una gestione già scaduta.

7) Di dare mandato agli uffici ed alla Giunta Comunale, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti i successivi atti strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, ivi inclusa l'indizione della procedura di gara, agendo nel superiore pubblico interesse, a tutela della comunità di Bardonecchia, sia in campo ambientale che della qualità del servizio e con garanzia di contenimento delle tariffe, così come riportato nella allegata relazione;

8) Di trasmettere all'attuale gestore del servizio di teleriscaldamento operante all'interno del territorio comunale apposita comunicazione, volta ad ottenere dal medesimo gestore tutti i dati occorrenti all'indizione ed all'espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, cc. 6 e 7 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Francesco AVATO *	Dott.ssa DI MAURO Marcella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa